

ART. 1
Denominazione e sede

E' costituito in Cesano Maderno, l'ente del Terzo Settore in forma di associazione di promozione sociale denominato " Associazione di promozione sociale **SHAULA APS** di seguito indicato in breve "Associazione".

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti e condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura .

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Cesano Maderno via S.Martino 7 e svolgerà prevalentemente attività al Villaggio Snia

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
Statuto

L' Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generale dell'ordinamento giuridico.

ART. 3
Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4
Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5
Finalità e attività

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. L'associazione ha l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno alle famiglie e alle persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale, della beneficenza, dell'istruzione e della formazione, a favore di bambini, minori, disabili e adulti, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale elencate al c. 1, art. 5 del D.Lgs 117/2017:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni e interventi; servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale secondo quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n.53 3 successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogno sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) Beneficenza, raccolta fondi donazione ,eventi,sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- z) Riqualificazione e/o gestione di strutture pubbliche o private, nonché di beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata, per fini sociali

In particolare l'Associazione si propone di condurre le seguenti attività:

1) Interventi e servizi sociali:

- Interventi e servizi per la promozione dei diritti dei minori e dei giovani, quali: centri di aggregazione giovanile, centri Informa Giovani, progetti con le scuole, attività di orientamento attivo con borse lavoro;
- Interventi e servizi per la tutela del minore anche a carattere residenziale: accoglienza in Pronto Intervento, assistenza domiciliare a minori, comunità per bambini, adolescenti e giovani, sostegno alla genitorialità, tutoring educativo;
- Progettualità di integrazione e promozione dei diritti dei soggetti stranieri; facilitazione linguistica, mediazione culturale, educazione interculturale;
- Gestione di attività socio-educative e assistenziali, anche domiciliari ovvero condotte all'interno delle strutture scolastiche, rivolte a portatori di handicap e finalizzate al sostegno e allo stimolo dell'autonomia personale e all'integrazione sociale;
- Attività di sensibilizzazione, animazione e stimolo delle comunità locali sui temi della solidarietà, del riconoscimento e dell'evoluzione dei diritti di cittadinanza ed umani, delle politiche di inclusione sociale e del welfare.

2) Educazione, istruzione e formazione professionale:

- Assistenza alle attività extra-scolastiche (compiti a casa, sostegno ai casi di difficoltà d'apprendimento, ecc., ...);
- Attività di animazione e di gestione delle vacanze scolastiche (ad esempio, Centri Ricreativi Estivi);
- Attività di formazione, consulenza e supervisione psicopedagogica;
- Progetti e servizi di attività motoria, sportiva, psicomotoria, fisioterapia e di animazione;
- Promozione e gestione di corsi di formazione, attività di consulenza, seminari ed iniziative culturali, produzione di ricerche, studi, documentazione e di incontri pubblici rivolti a soci ed a terzi.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di soci e terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fine di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti ed alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea degli associati. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione di Promozione Sociale opera nel territorio di Cesano Maderno (MB) e collabora con le simili Associazioni di altri Comuni del territorio regionale, nazionale e internazionale.

ART.6

Ammissione

Si possono associare persone fisiche ed Enti, che ne fanno espressa richiesta scritta e che condividano le finalità associative, disposti ad impegnarsi per realizzarle concretamente, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome o denominazione sociale, residenza o sede legale, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed indirizzi di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, su domanda dell'interessato non oltre i 60 giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato. L'interessato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal codice del terzo settore.

Vi sono tre diverse categorie di associati:

- | | |
|---------------|--|
| • Ordinari | Associati che versano con cadenza annuale la quota associativa stabilita dall'Assemblea annualmente |
| • Sostenitori | Associati che, oltre alla quota associativa ordinaria / annuale, erogano contribuzioni volontarie e straordinarie, |
| • Benemeriti | Persone nominate tali dall'Assemblea, per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. |

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Le quote associative ed i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.

ART. 7

Diritti e doveri dei Soci

Gli Associati dell'organizzazione hanno il diritto di: I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi,
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento,
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, ai sensi di legge,
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali,
- Votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

Ed hanno il dovere di:

- Rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno,
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà,
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, ai sensi di legge,
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali,
- Votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

ART. 9

Recesso ed esclusione del Socio

La qualifica di Socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento dell'Associazione o esclusione.

L'associato può recedere in ogni momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione. La recessione non prevede oneri, né rimborsi parziali o totali della quota associativa.

Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni emanate dagli organi direttivi può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato la giustificazione dell'interessato. E' ammessa la decisione emanata da altro organo direttivo, purché eletto dall'Assemblea.

La delibera dell'Assemblea (o di altro organo direttivo) che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata indirizzata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 10 **Organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente

ART. 11 **Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere la data della riunione, l'orario e il luogo, l'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, email o SMS, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione, al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci oppure ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante ed è conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 **Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria deve :

- Nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente eleggendoli tra i soci ;
- Eleggere e revocare, quando previstalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Discutere ed approvare il programma dell' attività dell'Associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi , assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato eventualmente l'ammontare della quota sociale annua.

- Discutere ed approvare il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti.
- Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione dell'associato, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio.
- Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- Fissa l'ammontare della quota associativa annuale
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

L'Assemblea Straordinaria ha il compito di :

- Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- Delibera sulle modificazioni statutarie nonché su eventuali operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

ART. 13 **Validità Assemblea**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascuno associato è portatore di un numero massimo di 3 o 5 deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a 500, cinque se il numero è invece superiore a 500).

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche dello Statuto con la presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti dei soci (maggioranza inderogabile).

(Se prevista anche per l'Assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima).

ART. 14 **Verbalizzazione**

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunti in un verbale redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il Verbale e trarne copia.

ART. 15 **Consiglio Direttivo**

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel registro Unico del Terzo Settore

Il Consiglio direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea, redige e presenta all'Assemblea il Rapporto Annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati, compreso il Presidente.

Dura in carica per tre (3) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. (Nel caso in cui il Consiglio Direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando tutti i componenti sono presenti). Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 16 **Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci e l'Organo di Amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo possono attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categoria di atti.

Il Presidente può attribuire, su mandato del Consiglio direttivo, deleghe specifiche a soggetti terzi non facenti parte del Consiglio direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 **Organo di Controllo**

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo patrimoniale: euro 110.000,00
- ricavi, rendite proventi, entrate comunque determinate: euro 220.000,00
- dipendenti, occupati in media durante l'esercizio: n. 5

La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

L'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro qualora per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo patrimoniale: euro 1.100.000,00
- ricavi, rendite proventi, entrate comunque determinate: euro 2.200.000,00
- dipendenti, occupati in media durante l'esercizio: n. 12

L'Organo di Controllo e/o il revisore legale dei conti esercitano le seguenti funzioni:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento,
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza della finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

ART. 19 **Risorse Economiche**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- Quote associative,
- Contributi pubblici e privati,
- Donazioni e lasciti testamentari,
- Rendite patrimoniali,

- Attività di raccolta fondi,
- Rimborsi da convenzioni,
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

ART. 20

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge;

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 21

Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre dello stesso anno.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 e 3 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità al decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3 D.LGS. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota associativa annua.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo ed il programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno.

ART. 22

Bilancio Sociale

E' redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017.

ART. 23

Personale retribuito

L'Associazione di Promozione Sociale (APS) può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24

Assicurazione dei volontari

I Soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per le responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

ART. 25

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore. (art. 13 del D.Lgs 117/2017.)

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore, qualora attivato, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'assemblea non individui l'ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell' art. 9, comma 1 del D.Lgs 117/20.

ART. 26

Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Cesano Maderno, addì 27 luglio 2020



Handwritten signatures and initials are present below the stamp. The signatures are in various styles, including 'A', 'SICA', 'UW', 'H', 'Cuf', 'Sarah Robbani', and others. Some are crossed out or written over others.